

N. 1356

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEDURI e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1996

Modifiche ed integrazioni alle norme sull'impiego dei
lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, che disciplina l'impiego dei lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria, ha vietato, a partire da quella data, l'assunzione di altri lavoratori.

In atto gli operai idraulico-forestali in servizio presso la Regione ed i vari enti e consorzi calabresi sono 15.233, così come risulta dall'apposita anagrafe 1995 pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della regione Calabria n. 60 del 15 giugno 1996, a fronte degli oltre 27 mila presenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 233 del 1984.

Va evidenziato che meno del 30 per cento di detti operai ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato mentre gli altri hanno un rapporto a tempo determinato che varia da 51 a 101 ed a 151 giornate lavorative all'anno, con prevalenza dei «centunisti» che rappresentano circa il 60 per cento di detta forza-lavoro, e che si tratta di una forza-lavoro alquanto «invecchiata» ove si consideri che oltre il 45 per cento appartiene alle fasce di età 46-55 anni ed oltre i 55 anni, a fronte del circa 25 per cento appartenente alla fascia 26-35 anni.

Va, altresì, evidenziato che l'opera svolta dai «forestali» si è rivelata preziosa per la salvaguardia del territorio calabrese, caratterizzato, come è noto, da una particolare, accidentata, orografia, tant'è che detta opera ha fatto sì che l'intero territorio regionale calabrese da decenni non soffra alluvioni che invece colpiscono le altre regioni italiane.

Va considerato, onorevoli colleghi, che, stante il blocco delle assunzioni, vi è il fondato timore che i futuri programmi di forestazione non potranno avere esecuzione per

carezza di personale e che al fine di garantire la compiuta esecuzione del programma di forestazione, la giunta regionale della Calabria ha approvato un ordine del giorno con cui chiede al Governo di «incrementare le giornate lavorative dei lavoratori idraulico-forestali a tempo determinato con le ore rese disponibili dai pensionamenti e dalle collocazioni fuori servizio di personale a tempo indeterminato» e che, se accolta, detta proposta non comporterebbe maggiori spese per il comparto idraulico-forestale.

Non può essere sottaciuto, altresì, che la situazione occupazionale in Calabria diventa sempre più drammatica e che stabilizzando la forza-lavoro del comparto idraulico-forestale al numero risultante dall'anagrafe 1995 ed incrementando le giornate lavorative con le ore rese disponibili per cessazione dal servizio del personale a tempo indeterminato, oltre a consentire l'esecuzione del programma di forestazione, si creerebbero, come detto, senza ulteriori oneri finanziari, nuovi posti di lavoro, dando così un notevole contributo al sollievo della disoccupazione.

Vi invito, pertanto, onorevoli colleghi, a volere approvare il presente progetto di legge che prevede:

1) di stabilizzare la forza-lavoro degli operai idraulico-forestali calabresi al numero complessivo risultante dall'anagrafe per l'anno 1995, pubblicata sul *Bollettino ufficiale* regionale n. 60 del 15 maggio 1996;

2) di procedere alla graduale sistemazione dei «forestali» in servizio mediante il progressivo incremento delle giornate lavorative (da 51 a 101, da 101 a 151, da 151 a tempo indeterminato);

3) la sostituzione, anno per anno, di coloro che cessano l'attività con altrettanto personale a tempo determinato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l'attuazione degli interventi relativi alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, la dotazione organica riconosciuta alla regione Calabria è pari al numero dei lavoratori idraulico-forestali in servizio alla data del 30 giugno 1996 presso la Regione medesima, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei predetti settori.

Art. 2.

1. In deroga ai divieti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è consentito l'incremento delle giornate lavorative del personale a tempo determinato mediante l'utilizzo delle giornate lavorative venute meno per effetto della collocazione in pensione e di altri motivi di cessazione dal servizio del personale a tempo indeterminato.

2. È consentita, altresì, anno per anno, la sostituzione di coloro che cessano dal servizio con altrettanti lavoratori a tempo determinato.

